

7.4 LA PARITÀ DI GENERE E LE LOTTE PER I DIRITTI DELLE DONNE

Il termine **femminismo** indica il vasto movimento che **si oppone alla concezione tradizionale della donna** come subalterna e inferiore all'uomo, rivendicando invece i diritti politici, civili e sociali delle donne e un **nuovo tipo di rapporto tra uomo e donna**, sia nella sfera privata sia in quella pubblica e sociale.

Si può dire che il seme del femminismo sia stato gettato nel Seicento, quando per la prima volta fu contestata la convinzione, già risalente ad Aristotele, secondo cui la donna è biologicamente inferiore all'uomo; allora, e nel Settecento illuminista, si mise in evidenza che le differenze tra i sessi avevano un **fondamento più culturale che naturale**, basandosi per esempio su consuetudini quali la quasi totale esclusione delle donne dall'istruzione. Le donne cominciarono a partecipare ai movimenti politici negli anni della Rivoluzione francese: si pensi a Olympe de Gouges (1748-93), che nel 1791 pubblicò il manifesto *Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina*. Successivamente, nel corso dell'Ottocento, le donne chiesero la **parità giuridica** con l'uomo.

Il primo comitato di lotta per l'**estensione alle donne del diritto di voto** fu creato a **Manchester**, nel Regno Unito, nel 1865. Proprio nelle isole britanniche **Emmeline Pankhurst** (1858-1928) creò nel 1903 la Women's social and political union, a sostegno dei diritti femminili. Il movimento esportò le sue idee dapprima negli Stati Uniti e poi in tutta Europa, anche se i risultati immediati furono nulli: le "**suffragette**", chiamate così (inizialmente con accezione negativa) perché lottavano per il suffragio alle donne, rimasero a lungo isolate.

Fece da apripista l'**Australia**, che concesse il diritto di voto alle donne nel 1902; seguirono la **Finlandia** (1906) e la **Norvegia** (1907), mentre solo dopo la Prima guerra mondiale giunsero al suffragio femminile grandi Paesi capitalisti come il **Regno Unito** (1918) e gli Usa (1920); un popolo democratico come quello **francese** diede il voto alle donne nel 1944 e la **Svizzera** ci arrivò addirittura nel 1971.

In **Italia**, le donne poterono recarsi alle urne in occasione del **referendum istituzionale del 1946**, quando furono chiamate a scegliere tra Repubblica e monarchia e a eleggere contestualmente i membri dell'Assemblea costituente.

La percentuale delle partecipanti al voto fu altissima e vennero elette 21 donne su 506 componenti dell'Assemblea. Per la prima volta, quindi, una piccola compagine femminile entrava a far parte dell'istituzione rappresentativa del popolo italiano.

Il diritto di voto fu solo il primo passo verso la **parità giuridica tra uomini e donne**. Va ricordato infatti che a lungo i beni delle donne sono stati gestiti dai loro mariti, che il genere femminile si è visto negare per molto tempo l'accesso all'istruzione superiore e alle università e che molte professioni sono state loro precluse quasi fino ai giorni nostri: in Italia la carriera in Magistratura, per esempio, fu aperta alle donne solo negli anni Sessanta del Novecento.

◀ Il monumento dedicato a Emmeline Pankhurst, 1930 (Londra, Tower Gardens). Particolare.

in Didattica
INCLUSIVA

Il suffragio femminile

primo passo
verso la parità
giuridica tra uomini
e donne

- ▶ 1902 Australia
- ▶ 1906 Finlandia
- ▶ 1907 Norvegia
- ▶ 1918 Regno Unito
- ▶ 1920 Stati Uniti
- ▶ 1944 Francia
- ▶ 1946 Italia
(referendum istituzionale)
- ▶ 1948 Italia
(elezioni politiche)



7.5 I RIFERIMENTI GIURIDICI SULLA PARITÀ DI GENERE

A livello internazionale, per la tutela della parità di genere e delle pari opportunità vanno ricordati alcuni pilastri storicamente fondamentali: la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), del 1950, e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (Cedaw), adottata dall'Onu nel 1979, poi ampliata nel 1993, con la Dichiarazione per eliminare la violenza sulle donne, e nel 2009, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (1989) sancisce il divieto di discriminazione basata sul genere dei bambini o dei loro genitori o tutori legali e nel 2011 è stata approvata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, un trattato internazionale noto anche come Convenzione di Istanbul.

In Italia, già dopo l'Unità, la **Sinistra storica** portò in Parlamento più di una proposta di legge per il miglioramento della condizione giuridica e per l'istruzione delle donne, ma ne fu approvata una sola: nel 1877 alle donne fu permesso di fare da testimoni negli atti pubblici e privati. Ancora nel 1912, le donne furono escluse dalla grande riforma elettorale promossa da Giolitti, che finalmente concesse il diritto di voto a quasi tutti i maschi del Regno d'Italia: giuridicamente, esse erano quindi **considerate incapaci** come un minore.

Ma i tempi esigevano un cambiamento. Se anche non si volevano aggiornare consuetudini e credenze culturali, era la moderna società industriale, delle fabbriche e dei nascenti servizi, a chiedere la partecipazione di tutti i soggetti attivi, e quindi anche delle donne, allo sforzo collettivo per lo sviluppo e la competizione globale. Nessuno Stato avanzato poteva più permettersi di rinunciare al serbatoio delle energie femminili.

7.6 L'UGUAGLIANZA TRA I SESSI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA

L'approvazione della Costituzione repubblicana portò a compimento anche in Italia il lungo cammino culturale e giuridico e di lotta politica che aveva visto le donne opporsi per almeno un secolo a una **normativa fortemente discriminante**, a partire da quella del diritto di voto. La Costituzione sancì infatti l'**emancipazione** della donna dai modelli sociali tradizionali, che la volevano legata al ruolo materno e di "angelo del focolare" [Focus 11 ► La società civile].

Il **principio paritario** è ribadito in diversi articoli della Costituzione (cosa unica nella Carta costituzionale). In particolare:

- ▶ il principio paritario **nell'ambito della famiglia** è accolto nel secondo comma dell'art. 29 ("il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi") e nel primo comma dell'art. 30 ("è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio");
- ▶ la disparità che storicamente penalizza le donne italiane **nell'ambito del lavoro** è risolta - sebbene purtroppo in via puramente teorica - dall'art. 37, stabilendo che "la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore"; lo stesso articolo specifica che "le condizioni di lavoro devono consentire alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione";



AUMENTO

Focus 11

Parità di genere

Sinistra storica: raggruppamento parlamentare liberale e progressista che governò l'Italia dal 1876 al 1896.



▲ Cristina Trivulzio di Belgiojoso, 1848, stampa.

Questa celebre patriota prese parte alle Cinque giornate di Milano alla guida di circa 200 napoletani.

- ▶ gli **artt. 48 e 51** fanno riferimento ai rapporti **politici**: il primo specifica che “sono elettori tutti i cittadini uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età”; il secondo che “tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”. La legge costituzionale n. 1 del 30/05/2003 ha poi aggiunto all’art. 51 della Carta un comma che promuove per legge l’uguaglianza concreta tra generi sessuali. Esso recita così: “La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le **pari opportunità** tra donne e uomini”.

Uguaglianza sostanziale:

è la condizione che consente di attuare concretamente l’uguaglianza prevista dall’art. 3 della Costituzione; per conseguirla, lo Stato può introdurre trattamenti differenziati per alcune categorie di cittadini al fine di evitare situazioni penalizzanti.

Quote rosa: espressione che designa diversi provvedimenti volti a garantire la presenza delle donne nella classe dirigente sia pubblica sia privata attraverso la definizione di una percentuale minima di presenze femminili.

Tutte queste disposizioni sono il frutto del **principio di uguaglianza davanti alla legge**, espresso in modo definitivo dall’**art. 3** della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (comma 1).

Tuttavia, il riconoscimento dell’uguaglianza **formale** non si traduce sempre in **uguaglianza sostanziale**. Basta ricordare, a titolo di esempio, che le donne, a parità di mansioni e responsabilità lavorative, percepiscono ancora **salari inferiori** rispetto ai colleghi maschi; che la presenza delle **donne ai vertici delle grandi aziende** è minima; che il loro numero **nelle istituzioni e nei partiti** è di gran lunga più basso di quello degli uomini. Ecco allora avanzare le proposte delle cosiddette **quote rosa**, miranti a stabilire un’uguaglianza di fatto tra i due generi [▶ p. 66].

Nel dibattito pubblico sugli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle pari opportunità e della parità di genere ricorre spesso l’immagine del *glass ceiling*, cioè del **soffitto di cristallo**, che si riferisce all’insieme delle barriere sociali, culturali e psicologiche che costituiscono altrettanti gravi ostacoli al conseguimento della parità nelle istituzioni, nel mondo del lavoro e, più in generale, nella società.

Nonostante i progressi compiuti, l’uomo continua del resto a esercitare il suo dominio, spesso facendo leva sulla semplice forza fisica: gli episodi di **violenza sulla donna** o addirittura di “femminicidio” non si contano, in Italia e in tutto l’Occidente, a testimoniare una disparità persistente, che in molte occasioni assume purtroppo contorni tragici.

7.7 LA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DONNA: IL SESSISMO

È proprio per tale ragione che l’**Agenda 2030** riconosce la disparità di genere come uno dei maggiori **ostacoli allo sviluppo sostenibile**, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà. L’**obiettivo 5** mira infatti a ottenere la parità di opportunità tra donne e uomini nello sviluppo economico, l’eliminazione di tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (compresa l’abolizione dei matrimoni forzati e precoci) e l’uguaglianza di diritti a tutti i livelli di partecipazione.

Per raggiungere tale obiettivo, però, è necessario rimuovere prima di tutto quelle barriere culturali, psicologiche e antropologiche, diffuse anche in forma di pesanti **stereotipi**, che impediscono il libero sviluppo della persona. Uno di questi stereotipi è il fenomeno del **sessismo**, che comprende qualsiasi forma di espressione (linguaggio, gesto, immagine, atteggiamento) basata sulla supposta inferiorità di alcune persone – principalmente le donne, ma anche il *gender fluid* e i non eterosessuali – a causa del loro sesso: il sessismo è alla base delle **diseguaglianze di genere** e delle discriminazioni.



Stereotipo: modello convenzionale che si ripete meccanicamente dando luogo ad atteggiamenti e opinioni precostituiti, generalizzati e semplicistici, non fondati sulla valutazione personale.

Celano spesso una mentalità sessista forme benevole e ammiccanti - commenti sull'aspetto fisico e **sessualizzazione** delle donne - che creano un clima di disagio, insicurezza e, poi, di paura, intimidazione e violenza, comprimendo ogni libertà. Esso finisce così per costituire e rinsaldare i rapporti di forza storicamente ineguali tra donne e uomini, impedendo la piena emancipazione delle donne.

Non a caso, il sessismo cresce all'interno di **atteggiamenti culturali generalizzati** e precostituiti. Forme di sessismo sono, per esempio, affermare la naturalità del rapporto gerarchico tra uomo e donna, sminuire la gravità della violenza nei confronti delle donne, rendere invisibile la persona della donna oppure, al contrario, rendere visibile il corpo della donna, facendone un oggetto spersonalizzato come nelle pubblicità e nella pornografia.

Altra gravissima forma di sessismo, oggi punita penalmente, è il **revenge porn**, cioè la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone interessate [► p. 64].

Il sessismo si presenta pertanto **multiforme**: donne e ragazze possono essere oggetto di discriminazioni trasversali e trovarsi di fronte a forme di sessismo associato ad altre norme o comportamenti discriminatori, improntati all'odio o pregiudizievole. Ovviamente insulti, molestie e minacce concorrono alla costruzione del comportamento sessista, presupposto concreto del femminicidio.

Questo è il motivo per cui nel marzo del 2019 il Consiglio d'Europa ha adottato una Raccomandazione per prevenire e combattere il sessismo. Le premesse della Raccomandazione evidenziano i contesti e i fattori del sessismo, ricordando e rilevando che **“gli stereotipi e i pregiudizi di genere intrinseci plasmano le norme, il comportamento e le aspettative degli uomini e dei ragazzi, e sono quindi all'origine di comportamenti sessisti”** e che **“l'esperienza del sessismo può essere vissuta in maniera individuale o collettiva**, da una persona o gruppo di persone, anche se né l'una né l'altro ne sono l'obiettivo diretto, per esempio attraverso la pubblicità sessista o la pubblicazione di materiale pornografico.

Il sessismo viene perpetrato e vissuto a tre livelli: **individuale, istituzionale** (nel contesto familiare, lavorativo o scolastico) e **strutturale** (per esempio attraverso le disparità sociali legate al genere, le norme e i comportamenti sociali).

Il sessismo **riduce al silenzio** quando le persone e i gruppi non segnalano i comportamenti sessisti o non si lamentano per paura di non essere creduti, di essere ostacolati o persino ritenuti responsabili di tali atti”.

Sessualizzazione: considerazione di una persona in quanto oggetto sessuale, valutandola principalmente in base alle sue caratteristiche fisiche e alla sua sessualità.

Revenge porn: associa le parole *revenge* (“vendetta” in inglese) e pornografia, è un ricatto sessuale che viola la sfera intima di una persona. Le vittime, prevalentemente donne, vedono la propria immagine diffusa in maniera virale senza il loro consenso, spesso dopo essere state immortalate a loro insaputa.



◀ Una parata del Pride, manifestazione pubblica a sostegno delle persone LGBTQ+ ma aperta a tutti, indipendentemente dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, che si svolge annualmente in moltissime città del mondo.

Al centro della foto spicca il cartello #MeToo (“anch’io”), l’hashtag proposto dalle Silence breakers (“donne che hanno rotto il silenzio”) e condiviso da milioni di utenti di sesso femminile, divenuto simbolo e parola d’ordine contro le molestie sessuali consumate sui luoghi di lavoro e di socializzazione.



▲ Particolare del *Wall of dolls* (“Muro delle bambole”), installazione permanente contro il femminicidio. Milano.

L’opera, inaugurata nel 2014, è ispirata a una tradizione indiana: affiggere una bambola sulla porta di casa delle donne che hanno subito violenza. L’installazione consiste in centinaia di bambole, pupazzi e foto, alcuni con i nomi delle donne vittime di violenza: chiunque lo desidera può aggiungere la propria bambola appendendola alla griglia metallica. Progetti simili sono poi stati realizzati anche in molte altre città italiane.

Misoginia: dal greco *mísis*, “odio” e *gyné*, “donna”, è un sentimento - e conseguentemente atteggiamento - di avversione, repulsione o disprezzo nei confronti della donna, manifestato tanto dagli uomini quanto dalle donne.

7.8 LA VIOLENZA SULLE DONNE: IL FEMMINICIDIO E IL FEMMICIDIO

L’ubiquità del sessismo spesso si configura come il contesto in cui maturano le **violenze fisiche e psicologiche**, i maltrattamenti e gli abusi nei confronti delle donne, che trovano nel femminicidio il comportamento più estremo e grave.

Le categorie di femminicidio e di femmicidio, simili ma diverse, si sono diffuse in Europa in questi ultimi venti anni in alternativa alla natura neutra della parola omicidio, da cui si differenziano dal punto di vista penale e sociologico in quanto definiscono una **realtà specifica**.

L’uso dei termini femminicidio e femmicidio, oggi diffuso a livello mondiale, ha avuto origine in seguito ai gravi fatti di Ciudad Juárez, la città messicana in cui dal 1993 si sono verificate innumerevoli sparizioni e uccisioni di donne. Grazie alle lotte e alle proteste dei movimenti femministi, la categoria di femminicidio/femmicidio è poi entrata a far parte del linguaggio dei media e compresa anche nelle dichiarazioni sulla **violazione di diritti umani**. Si pensi al riguardo, solo dal punto di vista europeo, alla Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 ottobre 2007 oppure alle Linee guida dell’Unione Europea sulla violenza contro le donne adottate dal Consiglio dell’Ue nel 2008.

Se femminicidio e femmicidio sono diventati concetti fondamentali che definiscono realtà riconosciute a livello mondiale, è dunque essenziale definirne correttamente i rispettivi significati.

- Il termine **femmicidio** (dall’inglese *femicide*), introdotto nel 1992 dalla criminologa femminista **Diana H. Russell**, si riferisce in particolare alle uccisioni di donne da parte degli uomini per il solo fatto di essere donne. Secondo la Russell “il concetto di femmicidio si estende al di là della definizione giuridica di assassinio e include quelle situazioni in cui la morte della donna rappresenta l’esito/la conseguenza di atteggiamenti o pratiche sociali **misogine**”. È qui che il femmicidio trova il suo fondamento nella violenza sessista e maschilista.
- Il termine **femminicidio** (dallo spagnolo *feminicidio*) racchiude un significato più articolato, che supera la definizione di femmicidio e considera gli aspetti sociologici della violenza e le implicazioni politico-sociali del fenomeno.

A coniare questo termine è stata l'antropologa messicana **Marcela Lagarde**, impegnata a indagare il fenomeno sociale di Ciudad Juárez, la quale ha definito femminicidio “la forma estrema della violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato attraverso varie condotte misogine”. Il delitto è insomma solo l'ultimo atto di condotte impunito tanto socialmente quanto istituzionalmente, rappresenta la massima espressione del potere e del controllo dell'uomo sulla donna.

Il femminicidio, quindi, non può essere trattato e visto come un atto isolato, ma nella sua costruzione rientrano **fenomeni collettivi** come l'indifferenza dei gruppi, l'insicurezza sociale e il disinteresse delle istituzioni.

7.9 FEMMINICIDIO, STALKING E REVENGE PORN: LA RILEVANZA PENALE

Dal punto di vista del diritto e della comunicazione pubblica, in Italia si è impiegato perlopiù il concetto di **femminicidio** piuttosto che quello di femmicidio. Gli stessi impressionanti numeri sulla **violenza nei confronti della donna** dicono la necessità descrittiva di questa categoria: nel 2022 in Italia sono stati commessi 319 omicidi volontari: il 39% delle vittime erano donne uccise per il 74% in ambito familiare/affettivo; di queste, 70 hanno trovato la morte per mano del partner o dell'ex partner.

▼ Percentuale di donne che hanno subito violenza sul totale delle violenze per tipo di reato, età e cittadinanza (ministero dell'Interno, dipartimento di Pubblica sicurezza, 2023).

La violenza sulle donne dal 2019 al 2022

Reati	Articoli del Codice penale	2019	2020	2021	2022
reati "spia" (delitti indicatori di violenza di genere)	atti persecutori (art. 612-bis)	76%	73%	74%	74%
	maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572)	83%	81%	82%	81%
	violenze sessuali (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies)	91%	93%	92%	91%
reati del "Codice rosso" (legge n. 69/2019)	violazione a provvedimenti di allontanamento e divieti di avvicinamento (387-bis)	83%	79%	84%	81%
	costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis)	86%	57%	96%	80%
	lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)	38%	19%	23%	26%
	diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter)	83%	76%	70%	65%
omicidi	omicidi volontari	35%	41%	39%	39%

Questa gravissima realtà ha richiesto l'intervento dello Stato. Così il femminicidio è entrato a far parte del **Codice penale**, grazie al Dl n. 93/2013, convertito nella **legge n. 119/2013**, dal titolo “Nuove norme per il contrasto della violenza di genere che hanno l'obiettivo di prevenire il femminicidio e proteggere le vittime”.

In realtà, la legge sul femminicidio prevede diverse disposizioni volte a combattere la violenza di genere in senso ampio, non soltanto gli omicidi. La legge sul femminicidio prevede un'**aggravante** nel caso in cui la vittima sia una donna in stato di gravidanza, oppure sia persona della quale il colpevole sia coniuge (anche separato o divorziato), oppure se è o sia stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.

In seguito, a causa della progressiva diffusione del femminicidio, il legislatore è intervenuto nuovamente con la **legge n. 69/2019**, nota come “Codice rosso”, inasprendo le pene per chi si macchia di reati di violenza di genere e domestica.



▲ Lucia Annibali, vittima di stalking.

Il nome di Lucia Annibali, avvocatessa di Urbino, è salito alla ribalta della cronaca nel 2013, quando il suo volto fu sfregiato con l'acido da due malviventi ingaggiati dal suo ex compagno, ossessionato dalla fine della loro relazione. In seguito a ciò, la Annibali, che si è dovuta sottoporre a numerosi interventi chirurgici, ha scelto di impegnarsi a sostegno delle donne vittime di violenza.

Tra questi nuovi reati rientra il **ricatto e vendetta sessuale**, definito revenge porn, che nel Codice penale è stato inserito non a caso subito dopo lo stalking, termine che deriva dal verbo inglese *to stalk*, che significa "appuntamento", riferito al **cacciatore in agguato**.

- Lo **stalking**, previsto dall'art. 612 bis del Codice penale, si verifica quando qualcuno mette in atto ripetute azioni di tipo persecutorio, che determinano nella vittima uno stato d'ansia e di paura, rendendole difficile il normale svolgimento delle attività quotidiane. Lo stalker può servirsi anche della comunicazione digitale (sms, e-mail...): in questo caso, per il cyberstalking scatta un'aggravante di pena.
- Le vittime di **revenge porn** sono per la stragrande maggioranza donne. Con il revenge porn, gli autori del reato agiscono attraverso minacce per "punire", umiliare o provare a controllare l'ex compagna, moglie o fidanzata, diffondendo illecitamente fotografie o video dai contenuti sessuali rappresentativi di atteggiamenti sessualmente espliciti, in assenza del consenso espresso della diretta interessata, ovvero della persona o delle persone coinvolte. Oltre all'introduzione del reato penale, un'ulteriore novità (2021) in materia di revenge porn è il ruolo attribuito al Garante della privacy, che tutela con particolare attenzione le segnalazioni nei confronti delle persone più giovani.

D1

BENEDETTA LA PENNA

Il revenge porn

COSA LEGGIAMO In questo articolo tratto da un magazine online Benedetta La Penna, scrittrice, speaker radiofonica e attivista femminista, impegnata nel sociale e nei movimenti delle donne, evidenzia e denuncia il fenomeno del revenge porn.

PERCHÉ LO LEGGIAMO L'autrice ribalta il punto di osservazione del fenomeno: il revenge porn non è un problema delle donne che decidono di mostrare il loro corpo in una foto, ma degli uomini che hanno una bassa considerazione del genere femminile.

Necessaria secondo me anche una piccola riflessione linguistica della parola "revenge porn". Revenge viene tradotto come "vendetta", ma in inglese significa proprio "farsi giustizia", quindi un'azione pubblica a discapito di una donna che ha semplicemente deciso di lasciarti. Ma divulgare immagini senza consenso con tutto ha a che vedere tranne che con la giustizia. Non c'è nessuna giustizia in un gesto del genere, solo violenta ignoranza. È un gesto di odio di una singola persona che si ritiene meritevole di una forma di giustizia punitiva, e approfitta di un dono personale ed esclusivo che ha ricevuto (l'immagine di un essere umano) per abbassarlo pubblicamente al livello di cosa da usare.

Ma il corpo non è la cosa più importante che abbiamo, è la cosa che siamo. Il corpo non è una "cosa", siamo noi. Nel porno infatti questo concetto viene spesso raccontato, ma l'uso che facciamo del nostro corpo è una nostra libera scelta, ma nel rispetto, appunto, del desiderio di chi mostra e non di chi riceve quell'immagine.

Come accennato prima, il fenomeno è correlato con la disparità di genere poiché la stragrande maggioranza di persone vittime di revenge porn sono donne. La dinamica, seppur di diversa intensità di violenza, è molto simile al femminicidio per certi aspetti. Questa volontà da parte dell'uomo di vendicarsi tramite l'assassinio o la divulgazione dell'immagine del corpo nudo della ex, è un vero e proprio campanello di allarme su come l'uomo sente la sua compagna/moglie/ex di sua proprietà, e quindi legittimato a farne ciò che vuole. Fregandosene del consenso di lei, reputandolo non necessario. Il canale Telegram¹ è semplicemente l'ennesima punta di un iceberg.

Quindi no: se una donna manda la sua foto nuda ad un ragazzo che le piace, magari durante il sexting², e lui la fa vedere ai suoi amici (e i suoi amici ai loro amici) non se l'è andata a cercare. Il problema è quel ragazzo che ha commesso un'azione di violenza nei confronti di un'altra persona, diffondendo l'immagine del corpo di lei senza chiedere il consenso. Tutti ci spiegano come fare sexting in maniera sicura, ma nessuno ci insegna a rispettare l'autonomia dell'altro. Sarebbe opportuno creare una cultura ed una educazione in cui le donne non devono sempre cavarsela da sole per sopravvivere, e iniziare a rovesciare l'ennesima narrazione tossica, attribuendo così la piena responsabilità a chi compie l'atto violento.

“Eh, ma non tutti gli uomini fanno Revenge Porn!” #NotAllMen.

Classica obiezione di questi giorni, inutile tra le altre cose, perché così non si fa altro che spostare il punto del discorso, allontanandoci dal problema reale. Sì, fortunatamente non tutti gli uomini praticano il revenge porn, ma non per questo si meritano un applauso. Il fatto che alcuni uomini non condividano foto dell'ex senza consenso non li rende speciali, ma dei semplici esseri umani decenti.

Anzi vi dirò di più, incominciamo a dire le cose come stanno: il revenge porn non è un problema delle donne che decidono di mostrare il loro corpo in una foto, ma degli uomini che, avendo una bassa considerazione del genere femminile, la condividono pensando che il consenso non sia necessario.

(B. La Penna, *Il revenge porn è un problema degli uomini, non delle donne*, www.blmagazine.it, 12/04/2020)

1. L'autrice fa riferimento a un canale Telegram nel quale ci si scambia materiale pedopornografico, si inneggia allo stupro e si scambiano foto e video personali, molto spesso di ex compagne, senza consenso.

2. “Sexting” è un neologismo che deriva dalla combinazione dei termini inglesi *sex* (“sesso”), e *texting* (“inviare testi”). Con questa parola si indica la trasmissione e la condivisione di messaggi, fotografie e video sessualmente espliciti o comunque attinenti alla sfera sessuale.

ANALISI GUIDATA

COMPNDERE

- 1 Quale tipo di odio personale emerge nel revenge porn?
- 2 In che senso viene usato il corpo nel revenge porn?

ANALIZZARE

- 3 Pensa alle tue esperienze personali: ti è mai capitato di usare il corpo di un'altra persona come se fosse il tuo, cioè una tua proprietà?



Competenze per la vita



LE PARI OPPORTUNITÀ E IL CONTRASTO ALLA DISCRIMINAZIONE DI GENERE

L'uguaglianza di genere è un tema così centrale che è il perno attorno al quale ruotano i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 ed è presente anche nelle priorità politiche, culturali e sociali dell'Ue e di molte nazioni. Perciò è bene focalizzare il concetto di pari opportunità prima di analizzare le buone pratiche a esso collegate.

In prima approssimazione, le **pari opportunità** richiamano l'**uguaglianza formale e sostanziale** disciplinata dall'art. 3 della Costituzione italiana: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese":

- ▶ **l'uguaglianza formale** è garantita dalla legge, che non ammette distinzioni (ovvero discriminazioni) dovute a condizioni personali;
- ▶ **l'uguaglianza sostanziale** è presente laddove l'art. 3 assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli che pongono le persone in posizioni diverse a causa di proprie condizioni particolari.

È questo secondo significato dell'uguaglianza a definire il concetto di pari opportunità: prevedere misure correttive in presenza di disuguaglianze dovute a condizioni personali mira proprio alla **piena ed effettiva parità**. Infatti, la Commissione europea definisce le pari opportunità come l'"assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale in base al sesso di appartenenza". Per garantire le pari opportunità servono dunque misure particolari, trattamenti preferenziali, azioni positive e buone pratiche. È ciò che avviene da anni, anche se lentamente, in Italia e in Europa. Se guardiamo a una sintesi europea e nazionale di queste azioni positive e buone pratiche sulle pari opportunità applicate alle disuguaglianze di genere possiamo evidenziare alcune politiche in atto.

- ▶ **A livello sociale-lavorativo**, le misure definite "**quote rosa**" mirano a contrastare le situazioni di svantaggio che limitano la presenza femminile nel mercato del lavoro e nella carriera manageriale: l'effetto *glass ceiling* e l'effetto *sticky floor* ("pavimento appiccicoso"), invisibili meccanismi per cui le donne restano concentrate ai livelli gerarchici inferiori, a prescindere dalle loro capacità e competenze. In risposta al palese squilibrio fra uomini e donne nei Consigli di amministrazione delle società, nel

2011 fu approvata la legge n. 120, detta legge Golfo-Mosca dal nome delle parlamentari promotrici, che **impone quote di genere nei Consigli di amministrazione e nei collegi sindacali** delle società quotate in borsa (anche pubbliche) per incrementare la presenza femminile in luoghi marcati da una storica e cronica sottorappresentazione.

- ▶ **A livello personale**, vi è la promozione della parità come **contrasto alle discriminazioni**, che riguardano condizioni a rischio di marginalità come l'origine etnica, l'orientamento sessuale, la disabilità, la religione, l'età, l'appartenenza politica e sindacale ecc.

L'Italia è intervenuta in favore delle pari opportunità per quanto riguarda l'**origine etnica** con il DL n. 215/2003, che recepisce la Direttiva 2000/43/Ce, e per quanto riguarda **età, disabilità, religione** o convinzioni personali e **orientamento sessuale** con il DL n. 216/2003, che ha recepito la Direttiva 2002/78/Ce; con il **Codice delle pari opportunità tra uomo e donna** (DL n. 198/2006) che raccoglie le Direttive 2006/54/Ce e 2004/113/Ce.

Per **mappare** le buone pratiche in materia di pari opportunità e lotta alle discriminazioni di genere è possibile consultare il sito www.pariopportunita.gov.it e l'Atlante delle buone pratiche per la parità di genere dell'Ance riferito ai Comuni (www.anci.it).

IMPEGNO CIVICO



Competenze per la vita

- 1 Verifica se nel tuo Comune esiste la Commissione pari opportunità: se non c'è, promuovi un comitato civico per costituirla; se è presente, controlla il lavoro svolto e indicane le criticità.
- 2 In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, promuovi una giornata di incontri (in tutte le forme e sugli aspetti che ritieni rilevanti) sulle pari opportunità e contro la violenza di genere, coinvolgendo la tua scuola, le associazioni delle donne e i centri antiviolenza del tuo Comune.